CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, - 1 APR 2025

All'Onorevole Presidente
della Sesta Commissione

SEDE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Protocollo N.0003564/2025 del 01/04/2025

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 51**

concernente:

"Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
Giampietro Comandini

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: **16/7 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 26.3.2025 concernente Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare.**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003536/2025 del 31/03/2025
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 14, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, la deliberazione n. 16/7, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 26 marzo 2025.

La Presidente
Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 26 marzo 2025

Presiede:	Alessandra Todde
Sono presenti gli assessori:	
Affari generali, personale e riforma della regione	Mariaelena Motzo
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Meloni
Enti locali, finanze ed urbanistica	Francesco Spanedda
Difesa dell'ambiente	Rosanna Laconi
~~Agricoltura e riforma agro-pastorale~~	~~Gian Franco Satta~~
Turismo, artigianato e commercio	Angelo Francesco Cuccureddu
Lavori pubblici	Antonio Piu
Industria	Emanuele Cani
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Desiré Alma Manca
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Ilaria Portas
Igiene e sanità e assistenza sociale	Armando Bartolazzi
Trasporti	Barbara Manca
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 2, L.R. n. 31/1998)	Sergio Loddo
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore Desiré Alma Manca

Si assenta:

L'Assessore Antonio Piu per la deliberazione n. 1

L'Assessore Ilaria Portas dalla deliberazione n. 9 alla fine della seduta

L'Assessore Desiré Alma Manca dalla deliberazione n. 3 alla fine della seduta

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/7 DEL 26.03.2025

Oggetto: **Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (di seguito legge), è stato istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale. La legge prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

L'Assessore prosegue richiamando l'articolo 14 della legge che prevede che la Giunta debba approvare le linee guida contenenti le specifiche modalità di attivazione della misura, come esplicitate nel documento allegato. L'Assessore ricorda che la disciplina attuativa del REIS attualmente vigente è contenuta nelle linee guida per il triennio 2024-2026 adottate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/39 del 15 febbraio 2024.

L'Assessore ricorda che l'elaborazione delle linee guida è il risultato di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di operatori dei Comuni, degli Ambiti Plus, dei Centri per l'impiego nonché degli organismi istituzionalmente competenti per il contrasto alla povertà, quali l'Osservatorio regionale sulle povertà e il Tavolo permanente regionale per l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà.

Tale processo, denominato Design Reis, si è rivelato particolarmente efficace, poiché ha consentito di individuare modalità e criteri in grado di intercettare maggiormente le condizioni di povertà dei nuclei e le relative risposte e ha rafforzato l'alleanza tra gli attori, istituzionali e non, che a vario titolo intervengono nell'attuazione del REIS.

Riconoscendo la validità dell'approccio partecipativo si è data continuità al Servizio di accompagnamento e supporto ai territori per l'attuazione e armonizzazione delle azioni nell'area delle povertà, per il triennio 2025-2027, in esecuzione delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/36 del 3 luglio 2024.

L'Assessore fa presente che a seguito dell'applicazione delle linee guida 2024-2026 per la prima annualità, si rende necessario adeguare le stesse con integrazioni e correzioni facendo tesoro di quanto maturato nel primo anno di vigenza, prevedendo inoltre un'armonizzazione con alcune modifiche normative.

Sono stati a tale fine organizzati quattro incontri on-line di confronto e ascolto del territorio per l'analisi e approfondimento degli aspetti di criticità evidenziati dagli operatori dei servizi nell'applicazione delle linee guida e concordare i relativi correttivi. Agli incontri hanno partecipato complessivamente 236 operatori, in rappresentanza dei Comuni, degli Ambiti e dei Centri per l'Impiego dei vari territori. In particolare le tematiche trattate hanno riguardato:

- l'inserimento nelle linee guida di alcune risposte ai quesiti posti nel corso del primo anno di applicazione delle stesse e presenti nelle FAQ;
- la verifica dell'applicazione dello strumento Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) propedeutico all'accesso al REIS, criticità e positività riscontrate;
- indicazioni contenute nella legge di bilancio nazionale 2025 che apportano alcune modifiche a parametri di calcolo dell'ISEE con conseguente adeguamento dei criteri di ammissione al REIS nelle linee guida REIS;
- indicazioni contenute nella legge di bilancio nazionale 2025 che apportano modifiche a parametri ISEE di accesso alle misure Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e relativi aumenti delle quote mensili per i beneficiari;
- impatto di tali modifiche sulla misura regionale.

L'Assessore prosegue illustrando le principali integrazioni e modifiche contenute nelle linee guida per il triennio 2024–2026 allegate alla presente deliberazione.

In relazione ai criteri di ammissione, l'Assessore propone a decorrere dall'annualità 2025 l'adeguamento del parametro ISRE (componente reddituale dell'ISEE, riparametrata sulla base della scala delle equivalenze) all'importo pari o inferiore a euro 6.500, in armonia con quanto previsto al comma 198, dell'art. 1, della legge di bilancio nazionale 2025 per la misura nazionale ADI.

Altro elemento di modifica è rappresentato dalla previsione di effettuare domanda di SFL, per i cittadini del nucleo potenziali beneficiari di tale supporto, in fase progettuale e non più all'atto di presentazione della domanda di acceso al REIS. La modifica si è resa necessaria per le difficoltà evidenziate dai servizi territoriali, particolarmente nella fase di richiesta della misura in presenza di

nuclei non ancora conosciuti dai Servizi e valutando il SFL come una ulteriore opportunità che concorre all'emancipazione dalla condizione di disagio dei cittadini. Tale opportunità in fase progettuale è stata inoltre condivisa con l'ASPAL, in occasione di un incontro specifico tenutosi in data 19 febbraio 2025.

In riferimento al budget di inclusione, calcolato su un parametro ISRE di euro 6.500, analogo al parametro ISRE di ammissione, è stata definita una soglia minima pari ad euro 600 annui; pertanto gli importi inferiori ad euro 600 verranno ricalcolati sino a tale importo minimo, pari ad euro 50 mensili.

Viene introdotta inoltre una maggiore flessibilità in riferimento alla componente progettuale, pari al 30% del budget di inclusione, per dare risposta a nuclei con una componente progettuale non sufficiente alle esigenze programmate. Si prevede pertanto che, qualora la graduatoria dei beneficiari sia stata completamente soddisfatta, le somme non spese derivanti dall'eventuale utilizzo parziale della quota progetto di un nucleo familiare, possono essere utilizzate per aumentare il valore della quota progettuale di un altro nucleo familiare, posposto in graduatoria, in base all'effettivo fabbisogno. A tale componente progettuale concorreranno inoltre le economie derivanti da interruzioni e/o cessazioni da parte di nuclei beneficiari REIS. Viene sempre, inoltre, ricordata la necessità di rafforzare la sinergia con altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie per l'attivazione dei percorsi di inclusione tra cui il Supporto formazione e lavoro (SFL), GOL, Lavoras, PON Inclusione, FSE Plus, l'utilizzo del Fondo povertà in sinergia con gli Ambiti Plus.

Sempre in riferimento alla realizzazione del progetto, si è prevista la possibilità di dare continuità ai progetti di inclusione avviati, anche per i nuclei beneficiari REIS che in corso di realizzazione rientrano nell'Assegno di inclusione, su valutazione del servizio sociale e/o dell'equipe di presa in carico. Per le medesime casistiche di beneficiari REIS rientranti nell'ADI che prevedano la corresponsione di arretrati della misura nazionale, in considerazione delle numerose casistiche e delle relative difficoltà amministrative, si è stabilito di non prevedere la restituzione delle quote REIS corrisposte per le medesime mensilità arretrate dell'ADI, purché sia avvenuta da parte del cittadino una comunicazione tempestiva al servizio sociale. Tale maggiore disponibilità economica potrà essere vincolata all'attivazione e/o potenziamento di azioni di crescita, sostegno ed emancipazione del nucleo beneficiario.

Prosegue l'Assessore evidenziando che nelle linee guida 2024-2026 si prevedeva, a decorrere dal 2025, l'utilizzo della domanda informatizzata regionale; dando atto dei ritardi per la sua

realizzazione, è stato temporaneamente previsto l'utilizzo della domanda cartacea. L'Assessore prosegue evidenziando che, il lavoro di informatizzazione della domanda di accesso al REIS sulla piattaforma regionale SIWE, rimane una priorità finalizzata a supportare i Comuni nel lavoro di raccolta delle istanze ed elaborazione del fabbisogno, ma anche a consentire un passaggio di informazioni sul sistema SIPSO, fondamentale per il monitoraggio e la rendicontazione della misura.

L'Assessore evidenzia, infine, che la Parte seconda delle linee guida ha ad oggetto altri interventi di contrasto alla povertà in favore di nuclei in condizioni di significativa fragilità socioeconomica, di emarginazione e di vulnerabilità, valutate dai Servizi sociali professionali competenti. Per tali interventi si è stabilito, così come fortemente sollecitato dai servizi sociali del territorio, di destinarli ai nuclei non beneficiari di altre misure di sostegno alle povertà, in via prioritaria ma non esclusiva.

L'Assessore evidenzia che l'intento delle modifiche e integrazioni illustrate è quello di adeguare lo strumento alle reali esigenze del territorio, proseguendo nel lavoro di rafforzamento della progettualità, che rappresenta la reale componente di sostegno e crescita per l'affrancamento da condizioni di povertà. Con tale intento il proseguo del lavoro di accompagnamento Design Reis sarà proprio incentrato sul lavoro di presa in carico e di elaborazione dei progetti, nonché di condivisione di strumenti amministrativi e di buone pratiche.

L'Assessore da atto che per ciascun anno del biennio 2025-2026 nel capitolo regionale SC05.0680 destinato all'attuazione del REIS, di cui alla Parte Prima delle linee guida in allegato, è previsto uno stanziamento di 16 milioni di euro, ma che la Giunta regionale ha proposto un'integrazione di 14 milioni di euro; tale integrazione dovrà essere oggetto di esame da parte del Consiglio regionale per la manovra 2025-2027. Per l'anno 2025, l'Assessore propone fin d'ora di utilizzare le economie riversate dai comuni nel bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2023. Concorrono inoltre a coprire il fabbisogno REIS Parte Prima anche le economie derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali del triennio 2021-2023 all'uopo destinate, nel rispetto delle scadenze previste dalla disciplina nazionale di riferimento.

L'Assessore da atto, infine, che gli interventi di cui alla Parte Seconda delle allegate linee guida trovano copertura con le economie nella disponibilità dei comuni, derivanti dalla gestione della Misura di cui al comma 16, dell'art. 1, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (nota come Pani e Formaggi), delle risorse del FNPS del triennio 2021-2023 destinate alla medesima finalità, ed eventuali ulteriori risorse che verranno stanziate.

L'Assessore da atto che restano confermati i criteri di riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/39 del 15.2.2024 di approvazione in via definitiva delle linee guida 2024-2026, pertanto si prescinde dall'acquisizione dell'intesa in Conferenza Regione–enti locali, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza Regione – enti locali).

L'Assessore sottolinea che le modifiche alle linee guida sono state condivise con il "Tavolo permanente regionale per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà" (costituito con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 4324/DecA/32 del 02 agosto 2018), nell'ultima seduta del 27 febbraio 2025.

Precisa, infine, l'Assessore, che con la presente deliberazione le linee guida sono approvate in via preliminare, cui seguirà quella definitiva dopo che, ai sensi dell'articolo 14 della legge istitutiva del REIS, su di esse la Commissione consiliare competente avrà espresso il parere previsto dalla L.R. n. 18/2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in via preliminare, le modifiche alle linee guida per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il Reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau" e le Misure per la Parte Seconda che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che:

a) a coprire il fabbisogno rappresentato dai Comuni per la Parte Prima del REIS concorrono le economie riversate dai Comuni nel bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2023 e quelle derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali del triennio 2021-2023 all'uopo destinate, nella disponibilità degli Ambiti Plus e/o dei Comuni, nel rispetto delle scadenze previste dalla disciplina nazionale di riferimento;

b) gli interventi di cui alla Parte Seconda trovano copertura con le economie nella disponibilità dei Comuni, derivanti dalla gestione della misura di cui al comma 16, dell'art. 1, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 e, inoltre, delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali del triennio 2021-2023 destinate alla medesima finalità, ed eventuali ulteriori risorse che verranno stanziate.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 14, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/7 del 26.3.2025

Modifica delle linee guida per il triennio 2024-2026 - Concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18.

Riferimenti normativi

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, recante "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, recante "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", art 65;
- Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";
- Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18, "Legge di stabilità 2024";
- Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19, "Bilancio di previsione 2024-2026";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 18 gennaio 2024, "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2024- 2026, legge regionale 2 dicembre 2023, n. 19 (pubblicata sul BURAS n. 72 del 30 dicembre 2023)".

Premessa

Il presente documento detta le linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") per il triennio 2024 - 2026" (Parte prima e Parte seconda).

Parte Prima – REIS

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita. Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Art. 1 – Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS, tutti i nuclei familiari anche monocomponenti, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere alla Misura i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell'Attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l'elaborazione di una Attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti dovranno avere un'Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

A decorrere dall'annualità 2025 i nuclei richiedenti dovranno avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni, come da seguente tabella esplicativa:

N° componenti	Parametro scala equivalenza	ISR	ISRE
	a)	b)	c = (b) / (a)
1	1	6.500	6.500,00
2	1,57	10.250,00	6.500,00
3	2,04	13.260,00	6.500,00
4	2,46	15.990,00	6.500,00
5	2,85	18.525,00	6.500,00

L'attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di familiari non conviventi (codice DSU FNC) anche residenti in altri Comuni. Sarà eventualmente necessario verificare che non sia stata presentata per il medesimo nucleo domanda anche presso l'altro Comune.

In caso di nuclei familiari in cui siano presenti componenti di minore età si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'Attestazione ISEE minorenni, a prescindere dal componente che presenta domanda REIS.

In presenza di più ISEE minorenni deve essere preso in considerazione il valore del ISR minorenni maggiormente favorevole per il nucleo.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione ISEE corrente.

I nuclei familiari dovranno attestare, in sede di domanda, che la loro capacità reddituale, dopo l'annualità di elaborazioni dell'Attestazione ISEE, non ha subito variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

1.5 Requisiti di disponibilità beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

1.6 Incompatibilità

L'accesso al REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" e successive modificazioni.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione deve essere immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia

stata già attivata una progettualità, il servizio sociale comunale e/o l'equipe valuta in accordo con il nucleo l'opportunità di dare continuità alle azioni avviate.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, e per i quali è prevista l'erogazione di mensilità arretrate ADI, le medesime non incideranno sul valore delle quote mensili REIS già erogate, pertanto, le stesse non dovranno essere recuperate. Tale maggiore disponibilità economica potrà essere vincolata ad azioni di crescita, sostegno ed emancipazione del nucleo beneficiario.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva come precisato all'art. 10.

Art. 2 – Domanda di ammissione

Per l'annualità 2024 - 2025 - 2026, le domande di ammissione saranno presentate presso ciascun Comune nei termini e nelle modalità definite nei propri Avvisi, nelle more della predisposizione della domanda regionale informatizzata.

I Comuni che dispongono di propri sistemi informatizzati per la presentazione della domanda e che non vogliono avvalersi della piattaforma regionale ne daranno preventiva comunicazione alla Regione.

La domanda di accesso al REIS dovrà essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione, nel caso in cui il nucleo richiedente possegga i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

All'atto della presentazione della domanda REIS i richiedenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d'ora l'assenso.

In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

Art. 3 – Istruttoria delle domande

Per l'annualità 2024 – 2025 - 2026, i Comuni procedono con la verifica di tutti i requisiti di ammissione come sopra definiti all'articolo 1 e di tutte le preventive condizioni per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 2.

Successivamente all'introduzione della domanda informatizzata, i Comuni per la verifica dei requisiti potranno avvalersi della piattaforma regionale. La stessa eseguirà i controlli automatici previo accordo per l'interoperabilità con gli Enti gestori dei sistemi informativi di riferimento (INPS per banca dati ISEE e Ministero dell'Interno per ANPR), dei seguenti requisiti:

- ISEE (valore ISRE inferiore a; valore ISP inferiore a ...);
- residenza e composizione nucleo (attraverso la banca dati anagrafe ANPR).

I Comuni procederanno con eventuali verifiche non effettuate in automatico (es. emigrati di ritorno non iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero AIRE, verifiche sul possesso delle autovetture).

Eventuali piattaforme in uso a livello comunale o di Ambito PLUS potranno interoperare secondo i protocolli che verranno successivamente definiti.

Art. 4 – Graduatoria di ammissione

Le graduatorie vengono elaborate su base comunale e ordinate sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

A parità di ISRE verrà data priorità al nucleo con ISR minore; in caso di ulteriore parità di ISR verrà data priorità al nucleo con maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Art. 5 – Budget di inclusione

Ciascun nucleo beneficiario del REIS ha diritto ad un Budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito a decorrere dall'annualità 2025:

(euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Si riporta nella tabella successiva un esempio esplicativo del calcolo del Budget di inclusione, per nuclei con ISRE pari a zero e ipotetica scala di equivalenza:

N° componenti	6.500 meno ISRE pari a 0	Parametro scala di equivalenza	Budget di inclusione
	a)	b)	c = (a) x (b)
1	6.500,00	1,00	6.500,00
2	6.500,00	1,57	10.250,00
3	6.500,00	2,04	13.260,00
4	6.500,00	2,46	15.990,00
5	6.500,00	2,85	18.525,00

Il budget di inclusione verrà ricalcolato per la soglia minima di euro 600 annui in tutti i casi di importi inferiori a tale somma.

L'utilizzo della componente progettuale del Progetto di inclusione, di cui al successivo paragrafo, nel caso in cui al nucleo venga assegnato un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui non è obbligatoria in quanto può essere erogata come componente economica. La stessa può essere liquidata anche con periodicità differente da quella mensile.

Art. 6 – Fabbisogno finanziario e criteri di riparto

Le risorse stanziate dal bilancio regionale nel triennio 2024-2026 per il REIS sono assegnate ai Comuni sulla base del fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali.

Per l'anno 2024, entro 5 mesi dall'approvazione delle linee guida, i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, tramite il sistema informativo SIPSO con il conseguente fabbisogno finanziario, calcolato per 12 mensilità.

Per gli anni 2025 e 2026, entro il 15 giugno di ciascun anno, i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, tramite il sistema informativo SIPSO con il conseguente fabbisogno finanziario, calcolato per 12 mensilità.

È necessario trasmettere il fabbisogno anche nel caso sia pari a zero. Si precisa che in caso di mancata o tardiva trasmissione del fabbisogno, il finanziamento non verrà riconosciuto.

Si riporta nella successiva tabella, come esempio, la simulazione di una graduatoria degli aventi diritto con la determinazione del fabbisogno per il Comune Y:

Tabella n. 1

Posizione dei nuclei richiedenti	ISEE	ISR	Scala equivalenza con maggiorazioni	ISRE	Budget di inclusione
				c= (a)/(b)	d= [6500 – (c)] x (b)
		a)	b)	c)	d)
1	1.563,58	127,2	2,07	61,45	13.327,80 €
2	480	480	1	480	6.020,00 €
3	5.000,06	500,06	1	500,06	5.999,94 €
4	4.356,96	1.673,60	2,04	820,39	11.586,40 €
5	1.509,60	1.509,60	1	1.509,60	4.990,40 €
6	1.656,05	2.600,00	1,57	1.656,05	7.605,00 €
7	2.019,20	2.019,20	1	2.019,20	4.480,80 €
8	2.400,00	2.400,00	1	2.400,00	4.100,00 €
9	2.509,31	5.119,00	2,04	2.509,31	8.141,01 €
10	3.304,00	2.720,00	1	2.720,00	3.780,00 €
11	2.848,20	2.798,40	1	2.798,40	3.701,60 €
12	2.866,67	4.300,00	1,5	2.866,67	5.450,00 €
13	3.104,02	6.000,00	2,04	2.941,18	7.259,99 €
14	4.941,46	7.384,00	2,46	3.001,63	8.605,99 €
15	4.279,87	4.753,00	1,57	3.027,39	5.452,00 €
16	5.223,60	3.200,00	1	3.200,00	3.300,00 €
17	4.232,52	8.192,80	2,54	3.225,51	8.317,20 €
18	3.731,18	10.062,80	3,04	3.310,13	9.697,20 €

19	3.344,00	3.344,00	1	3.344,00	3.156,00 €
20	3.405,00	6.946,40	2,04	3.405,10	6.313,60 €
21	3.567,37	10.167,00	2,85	3.567,37	8.358,00 €
22	3.605,41	7.463,20	2,07	3.605,41	5.991,80 €
23	7.850,06	5.731,40	1,57	3.650,57	4.473,61 €
24	7.020,58	7.606,80	2,07	3.674,78	5.848,21 €
25	4.829,69	11.734,86	3,04	3.860,15	8.025,14 €
26	4.672,21	11.717,75	2,96	3.958,70	7.522,25 €
27	4.000,00	4.000,00	1	4.000,00	2.500,00 €
28	4.282,99	10.878,80	2,54	4.282,99	5.631,21 €
29	4.419,03	9.147,40	2,07	4.419,03	4.307,61 €
30	4.519,24	8.450,97	1,87	4.519,24	3.704,02 €
31	4.858,00	4.858,00	1	4.858,00	1.642,00 €
32	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1.500,00 €
33	5.014,96	12.336,80	2,46	5.014,96	3.653,20 €
34	5.137,45	10.271,60	2,04	5.035,10	2.988,40 €
35	6.770,67	14.386,40	2,85	5.047,86	4.138,60 €
36	5.288,24	10.533,40	2,04	5.163,43	2.726,60 €
37	5.178,04	8.129,52	1,57	5.178,04	2.075,48 €
38	5.254,49	13.346,40	2,54	5.254,49	3.163,60 €
39	5.368,42	15.300,00	2,85	5.368,42	3.225,00 €
40	5.438,00	5.438,00	1	5.438,00	1.062,00 €
41	5.490,67	8.236,00	1,5	5.490,67	1.514,00 €
42	5.628,00	5.628,00	1	5.628,00	872,00 €
43	5.826,37	9.147,40	1,57	5.826,37	1.057,60 €
Fabbisogno complessivo comunicato dal Comune Y					217.265,23 €

Nell'esempio riportato il Comune Y ha un fabbisogno finanziario annuo pari a euro 217.265,23.

Sulla base del fabbisogno rilevato per ciascun Comune, la Regione assegna le risorse ai Comuni o, nel caso di gestione associata, agli Ambiti PLUS.

Il fabbisogno è calcolato per 12 mensilità e il beneficio a favore dei destinatari decorre dal mese di luglio di ciascuna annualità. Nel caso in cui le risorse stanziate nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, "ponderato" sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziate, secondo la formula:

Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y).

Dove il Fabbisogno "ponderato" di ciascun Comune è dato dalla formula = (Fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

Si riporta nella tabella successiva la modalità di calcolo indicata, a titolo esemplificativo, per uno stanziamento complessivo pari ad euro 313.000,00 a fronte di un fabbisogno di euro 408.092,26:

Tabella n. 2

Comuni	**Fabbisogno rilevato**	**IVSm**	**Fabbisogno regionale "ponderato"**		**Stanziamento regionale**		**Budget assegnato a ciascun Comune su disponibilità effettiva (esempio con disponibilità di euro 313.000,00)**	
	a	**b**	**c = (a) x (b)**		**d**	**e = (d) / (c_tot)**	**f = (c) x (e)**	
Comune Y	217.265,26	98,775	c1	21.460.376,06			(c1)x(e)	166.007,31
Comune A	57.645,00	98,729	c2	5.691.233,21			(c2)x(e)	44.024,69
Comune B	68.463,00	100,004	c3	6.846.573,85			(c3)x(e)	52.961,85
Comune C	16.542,00	101,11	c4	1.672.561,62			(c4)x(e)	12.938,14
Comune D	23.202,00	101,23	c5	2.348.738,46			(c5)x(e)	18.168,73
Comune E	24.975,00	97,825	c6	2.443.179,38			(c6)x(e)	18.899,28
Totali	**408.092,26**		c_tot	**40.462.662,58**	**313.000,00**	**0,007735527**		**313.000,00 €**

Nel caso, ad esempio, il budget comunale disponibile, come sopra rideterminato, sia pari a euro 166.007,31 al Comune Y verrà assegna tale somma, con una riduzione degli effettivi beneficiari della Misura, come esemplificato nella successiva tabella:

Tabella n. 3

Posizione dei nuclei richiedenti	ISEE	ISR	Scala equivalenza con maggiorazioni	ISRE **c= (a)/(b)**	Budget di inclusione **d= [6.500 – (c)] x (b)**	Fabbisogno complessivo
		a)	b)	c)	d)	
1	1.563,58	127,20	2,07	61,45	13.327,80 €	13.327,80 €
2	480,00	480,00	1	480,00	6.020,00 €	19.347,80 €
3	5.000,06	500,06	1	500,06	5.999,94 €	25.347,74 €
4	4.356,96	1.673,60	2,04	820,39	11.586,40 €	36.934,14 €
5	1.509,60	1.509,60	1	1.509,60	4.990,40 €	41.924,54 €
6	1.656,05	2.600,00	1,57	1.656,05	7.605,00 €	49.529,54 €
7	2.019,20	2.019,20	1	2.019,20	4.480,80 €	54.010,34 €
8	2.400,00	2.400,00	1	2.400,00	4.100,00 €	58.110,34 €
9	2.509,31	5.119,00	2,04	2.509,31	8.141,01 €	66.251,35 €
10	3.304,00	2.720,00	1	2.720,00	3.780,00 €	70.031,35 €
11	2.848,20	2.798,40	1	2.798,40	3.701,60 €	73.732,95 €
12	2.866,67	4.300,00	1,5	2.866,67	5.450,00 €	79.182,95 €
13	3.104,02	6.000,00	2,04	2.941,18	7.259,99 €	86.442,94 €

14	4.941,46	7.384,00	2,46	3.001,63	8.605,99 €	95.048,93 €
15	4.279,87	4.753,00	1,57	3.027,39	5.452,00 €	100.500,93 €
16	5.223,60	3.200,00	1	3.200,00	3.300,00 €	103.800,93 €
17	4.232,52	8.192,80	2,54	3.225,51	8.317,20 €	112.118,13 €
18	3.731,18	10.062,80	3,04	3.310,13	9.697,20 €	121.815,34 €
19	3.344,00	3.344,00	1	3.344,00	3.156,00 €	124.971,34 €
20	3.405,00	6.946,40	2,04	3.405,10	6.313,60 €	131.284,93 €
21	3.567,37	10.167,00	2,85	3.567,37	8.358,00 €	139.642,93 €
22	3.605,41	7.463,20	2,07	3.605,41	5.991,80 €	145.634,73 €
23	7.850,06	5.731,40	1,57	3.650,57	4.473,61 €	150.108,34 €
24	7.020,58	7.606,80	2,07	3.674,78	5.848,21 €	155.956,54 €
25	4.829,69	11.734,86	3,04	3.860,15	8.025,14 €	163.981,68 €
Nuclei Esclusi						
26	4.672,21	11.717,75	2,96	3.958,70	7.522,25 €	171.503,93 €
27	4.000,00	4.000,00	1	4.000,00	2.500,00 €	174.003,93 €
28	4.282,99	10.878,80	2,54	4.282,99	5.631,21 €	179.635,14 €
29	4.419,03	9.147,40	2,07	4.419,03	4.307,61 €	183.942,75 €
30	4.519,24	8.450,97	1,87	4.519,24	3.704,02 €	187.646,77 €
31	4.858,00	4.858,00	1	4.858,00	1.642,00 €	189.288,77 €
32	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1.500,00 €	190.788,77 €
33	5.014,96	12.336,80	2,46	5.014,96	3.653,20 €	194.441,97 €
34	5.137,45	10.271,60	2,04	5.035,10	2.988,40 €	197.430,36 €
35	6.770,67	14.386,40	2,85	5.047,86	4.138,60 €	201.568,96 €
36	5.288,24	10.533,40	2,04	5.163,43	2.726,60 €	204.295,56 €
37	5.178,04	8.129,52	1,57	5.178,04	2.075,48 €	206.371,04 €
38	5.254,49	13.346,40	2,54	5.254,49	3.163,60 €	209.534,64 €
39	5.368,42	15.300,00	2,85	5.368,42	3.225,00 €	212.759,64 €
40	5.438,00	5.438,00	1	5.438,00	1.062,00 €	213.821,64 €
41	5.490,67	8.236,00	1,5	5.490,67	1.514,00 €	215.335,63 €
42	5.628,00	5.628,00	1	5.628,00	872,00 €	216.207,63 €
43	5.826,37	9.147,40	1,57	5.826,37	1.057,60 €	217.265,23 €

* L'importo di 17.812,80 è dato dalla somma del Budget di inclusione dei primi due nuclei in graduatoria (d1+d2) e seguenti, sino all'utilizzo della disponibilità economica complessiva.

Le risorse saranno trasferite ai comuni/Ambiti PLUS in un'unica soluzione, nella Misura del 100% del fabbisogno richiesto o di quello "ponderato" sulla base dell'IVSm.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 18/2016, una quota pari all'1,5% dello stanziamento annuale regionale è destinata, in parti uguali, agli Ambiti PLUS/Comuni (v. articolo 8, comma 30, della L.R. n. 1/2018) per le attività di gestione e per le spese per il personale o per i servizi esterni che si occupano della gestione della Misura.

Tali risorse, inoltre, possono essere destinate ad integrare il finanziamento in quota parte delle equipe multidisciplinari costituite con il Fondo povertà, per la presa in carico dei beneficiari REIS.

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di posizione in graduatoria entro il mese di ottobre di ciascuna annualità, nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale competente, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS (anche a valere su altre fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitaria), procede con l'elaborazione del Progetto di inclusione, con i nuclei beneficiari, per la definizione delle effettive componenti di servizio.

Con la presa in carico il Servizio sociale in collaborazione con il cittadino e in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente di inclusione attiva del progetto.

Qualora il Progetto personalizzato preveda interventi integrati o particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in Ambito PLUS. Il Progetto è predisposto con il supporto e in collaborazione di altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene effettuata preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'equipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

7.1 Componente finanziaria e quota progettuale

Il Progetto di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare, per il valore complessivo come sopra definito, è formato da una componente "**finanziaria**" e da una componente "progettuale" rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa (quota progettuale).

Il valore della componente finanziaria è pari al 70 % del valore complessivo del Budget di inclusione. La componente finanziaria non potrà comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.191,00 ovvero pari al valore massimo dell'Assegno di Inclusione (ADI). In tali casi la componente finanziaria eccedente entra a far parte della componente progettuale.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità.

La quota progettuale è pari al 30 % del valore complessivo del Budget di inclusione.

Si riporta nella seguente tabella un esempio:

N° componenti	Budget di inclusione	70% componente Finanziaria	Valore mensile componente Finanziaria	30% componente Progetto
1	6.500,00 €	4.550,00 €	379,17 €	1.950,00 €
2	10.250,00 €	7.175,00 €	597,92 €	3.075,00 €
3	13.260,00 €	9.282,00 €	773,50 €	3.978,00 €
4	15.990,00 €	11.193,00 €	932,75 €	4.797,00 €
5	18.525,00 €	12.967,50 €	1.080,63 €	5.557,50 €

Non sarà obbligatorio l'avvio della componente progettuale nel caso in cui al nucleo venga assegnato un Budget di inclusione pari o inferiore a euro 960,00 annui, salvo diversa valutazione del Servizio sociale. In caso di erogazione dell'intero budget di inclusione come componente finanziaria, la stessa può avvenire anche con periodicità differente da quella mensile.

7.2 Utilizzo componente finanziaria

L'utilizzo della componente finanziaria può essere condizionato al sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016.

I benefici economici non possono essere erogati direttamente a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della L.R. n. 18/2016).

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

La sola componente finanziaria dovrà essere comunicata attraverso il sistema SIUSS, per ciascun anno solare di erogazione, utilizzando il codice A6.01.

7.3 Utilizzo componente progettuale

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare entro il mese di settembre dell'anno successivo, salvo casi di partecipazione a percorsi formativi. In ogni caso le spese relative alla componente progettuale

dovranno essere sostenute entro i termini fissati per la rendicontazione sul sistema informativo SIPSO, che verranno comunicati dai competenti uffici.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, dovrà essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Inoltre, per i nuclei con componenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, il progetto di inclusione dovrà preferibilmente prevedere l'impegno all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione di altre opportunità a valere su altre fonti di finanziamento (esempio Fondo povertà), oppure a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL, Lavoras, ecc.), ovvero dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Fermo restando il principio generale in cui non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio, ad eccezione dell'eventuale indennità di partecipazione ad un Tirocinio, al Premio scuola e al budget di inclusione inferiore a 960 euro, si precisa che i Comuni e/o gli Ambiti PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai Progetti di inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi similari. Si riportano alcuni esempi: erogazione degli interventi attraverso voucher previo accreditamento dei fornitori, convenzioni con enti/strutture attive sul territorio compresi gli enti del Terzo Settore e i centri di formazione, incarichi professionali, personale impiegato alle dirette dipendenze dell'Ente (es. educatori professionali, psicologi, mediatori), affidamenti esterni di servizi per mezzo di procedure di appalto, acquisto diretto di materiali, ecc.

La componente progettuale non può in ogni caso essere utilizzata per interventi di natura sanitaria.

In quei Comuni in cui emerga che il ricorso alle procedure sopra descritte non corrisponda agli interessi dell'ente in termini di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, può essere straordinariamente ammesso il trasferimento di parte delle risorse, per particolari interventi (es. pagamento di professionisti privati, pagamento di corsi per il conseguimento di attestati, compresi la patente di guida, ecc), direttamente ai destinatari. Si precisa che tale situazione potrà configurarsi soltanto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta o da sostenere. In quest'ultimo caso il beneficiario, una volta che avrà provveduto al pagamento della spesa, dovrà comunque darne prova producendo la relativa documentazione (es. fattura o altro documento contabile, copia del pagamento, ecc.).

I Progetti di inclusione potranno essere attuati anche attraverso la gestione associata in Ambito PLUS.

Potranno, inoltre, essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;

b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;

c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;

d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;

e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;

f) sostegno a percorsi culturali e sociali;

g) percorsi di educazione al bilancio familiare;

h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;

i) percorsi di educazione al consumo locale;

j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, il REIS concorre alla realizzazione di interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027, quali ad esempio, dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità già sperimentati con la programmazione REIS del triennio 2021-2023.

7.4 Dote educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc.;
- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc.);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

7.5 Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di Percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

In continuità con la programmazione REIS 2021-2023 possono essere attivati i Servizi a favore della collettività e il Premio scuola.

7.6 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito PLUS di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I Progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli Ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

I Comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito dell'Assegno di inclusione, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

7.7 Progetti di inclusione - Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in

aggiunta alla componente finanziari REIS, a valere sulla quota di progetto (30%), un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione o analoga:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Nel caso di componente progettuale di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

Art. 8 – Limitate casistiche eccezionali di Progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio sociale professionale, anche con il raccordo dei competenti Servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

In tali situazioni la progettazione potrà essere indirizzata all'attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

Come già disciplinato all'articolo 5 delle presenti Linee Guida, sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

8.1 Progetti di inclusione – Persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, accompagnamento presso strutture sanitarie, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socioassistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale.

In caso di componenti con certificazioni di invalidità civile superiore al 45 %, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68/1999, presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale.

Art. 9 – Gestione dello stanziamento

L'elaborazione del Progetto di inclusione permette il calcolo e la definizione del valore della quota di progetto, per ciascun nucleo beneficiario.

È possibile far gravare la quota di progetto anche su eventuali altre fonti di finanziamento o altre opportunità offerte dalle competenti istituzioni territoriali.

Si riportano di seguito alcuni esempi delle possibilità di copertura delle spese dei Progetti:

- Famiglia 1 – progetto con interventi finanziati da REIS;
- Famiglia 2 – progetto con interventi finanziati da Fondo Povertà (FP);
- Famiglia 3 – progetto con intervento finanziati da Supporto Formazione Lavoro (SFL);
- Famiglia 4 – progetto con intervento finanziato da PON Inclusione.

L'eventuale "risparmio" della quota di progetto permetterà lo scorrimento della graduatoria degli ammessi al beneficio, come esemplificato nella tabella seguente.

P	Quota Finanziaria annua	Quota Finanziaria mensile	Quota Progetto	Fondo finanziamento quota progetto	Budget di inclusione	Fabbisogno complessivo su fondi REIS
	a)	b)	c)		d) = (a)+(c)	
1	9.329,46 €	777,46 €	3.998,34 €	REIS	13.327,80 €	13.327,80 €
2	4.214,00 €	351,17 €		Fondo Povertà	4.214,00 €	*17.541,80 €
3	4.199,96 €	350,00 €	1.799,98 €	REIS	5.999,94 €	23.541,74 €
4	8.110,48 €	675,87 €	3.475,92 €	REIS	11.586,40 €	35.128,14 €
5	3.493,28 €	291,11 €		SFL	3.493,28 €	38.621,42 €
6	5.323,50 €	443,63 €	2.281,50 €	REIS	7.605,00 €	46.226,42 €
7	3.136,56 €	261,38 €	1.344,24 €	REIS	4.480,80 €	50.707,22 €
8	2.870,00 €	239,17 €	1.230,00 €	REIS	4.100,00 €	54.807,22 €
9	5.698,71 €	474,89 €	2.442,30 €	REIS	8.141,01 €	62.948,23 €
10	2.646,00 €	220,50 €		SFL	2.646,00 €	65.594,23 €
11	2.591,12 €	215,93 €	1.110,48 €	REIS	3.701,60 €	69.295,83 €
12	3.815,00 €	317,92 €	1.635,00 €	REIS	5.450,00 €	74.745,83 €
13	5.081,99 €	423,50 €	2.178,00 €	REIS	7.259,99 €	82.005,82 €
14	6.024,19 €	502,02 €	2.581,80 €	REIS	8.605,99 €	90.611,81 €
15	3.816,40 €	318,03 €		Fondo Povertà	3.816,40 €	94.428,21 €

16	2.310,00 €	192,50 €	990,00 €	REIS+SFL	3.300,00 €	97.728,21 €
17	5.822,04 €	485,17 €	2.495,16 €	REIS	8.317,20 €	106.045,41 €
18	6.788,04 €	565,67 €	2.909,16 €	REIS	9.697,20 €	115.742,61 €
19	2.209,20 €	184,10 €	946,80 €	REIS	3.156,00 €	118.898,61 €
20	4.419,52 €	368,29 €	1.894,08 €	REIS	6.313,60 €	125.212,21 €
21	5.850,60 €	487,55 €	2.507,40 €	REIS	8.358,00 €	133.570,21 €
22	4.194,26 €	349,52 €	1.797,54 €	REIS	5.991,80 €	139.562,01 €
23	3.131,53 €	260,96 €	1.342,08 €	REIS	4.473,61 €	144.035,62 €
24	4.093,75 €	341,15 €	1.754,46 €	REIS	5.848,21 €	149.883,83 €
25	5.617,60 €	468,13 €	2.407,54 €	REIS	8.025,14 €	157.908,97 €
26	5.265,58 €	438,80 €	2.256,68 €	REIS	7.522,26 €	165.431,22 €

* L'importo di 17.541,80 è dato dalla somma del Budget di inclusione dei primi due nuclei in graduatoria (d1+d2) e seguenti, sino all'utilizzo della disponibilità economica complessiva.

Qualora la graduatoria degli aventi diritto sia completamente soddisfatta, in ordine di posizione nella stessa, il risparmio derivante dall'eventuale utilizzo parziale della quota progetto di un nucleo familiare, può essere utilizzato per aumentare il valore della quota progettuale di un altro nucleo familiare, posposto in graduatoria, in base all'effettivo fabbisogno, valutato in sede di definizione del progetto.

I progetti potranno essere ulteriormente incrementati con le eventuali economie derivanti da interruzione e/o cessazione da parte di nuclei beneficiari REIS, che si dovessero generare durante l'anno.

La convocazione dei nuclei, la presa in carico e l'elaborazione del progetto di inclusione proseguiranno fino all'esaurimento del finanziamento complessivo assegnato al comune.

Ulteriori risorse finalizzate alla presa in carico e all'attivazione di alcuni interventi possono derivare da altre fonti di finanziamento, ad esempio dalla quota servizi del Fondo povertà[1], gestito dagli Ambiti Plus.

Art. 10 – Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura, con particolare riguardo a nuove entrate di natura reddituale o pensionistiche che permettano di superare le soglie ISR e ISRE di ammissione computate su base annua;

[1] L'articolo 6, comma 9 del D.L. 48/2023, estende l'utilizzo del Fondo per il potenziamento degli interventi e i servizi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017, non solo ai beneficiari dell'ADI ma anche ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

b) omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione;

c) non aderiscano o interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'Equipe multidisciplinare.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di Adi, fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale, come indicato al punto 1.6;
- la eventuale ridefinizione della "quota di progetto" in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI) i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più componenti e il richiedente decede, l'erogazione viene interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti massimi del budget assegnato in graduatoria.

Art. 11 – Sistema informativo. Monitoraggio, rendicontazione, valutazione e verifica

Il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS è il Sistema Informativo delle Politiche Sociali (SIPSO), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), finanziato dai fondi FESR e FSE 2014-2020.

I Comuni titolari delle risorse destinate all'attuazione del REIS alimentano il sistema informativo SIPSO con:

- la comunicazione degli esiti delle graduatorie degli Avvisi REIS;
- l'inserimento delle anagrafiche dei destinatari del REIS;
- i dati relativi al fabbisogno finanziario;
- i dati relativi all'avanzamento dell'erogazione dei sussidi;
- l'inserimento delle informazioni sull'avvio dei Progetti di inclusione attiva, nonché le risorse destinate a ciascun progetto e le finalità;
- i dati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016 e dalle presenti linee guida.

I sistemi di monitoraggio e rendicontazione, a seguito dell'attivazione della piattaforma regionale relativa alla domanda informatizzata, verranno integrati con la stessa.

Art. 12 – Controlli

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti linee guida.

Art. 13 – Governance per l'attuazione del REIS

La governance del REIS è assicurata dal Tavolo permanente regionale per l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà"[2] , con il compito:

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti Linee Guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

Il Tavolo permanente si avvarrà dell'Osservatorio regionale sulle povertà, istituito ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con in particolare le seguenti finalità:

a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);

b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione Generale delle Politiche sociali, assume le seguenti funzioni:

- relazioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il coordinamento della Misura regionale con quella nazionale;
- collaborazione con l'INPS, al fine di poter fruire delle banche dati INPS, nelle attività di attuazione del REIS e nel monitoraggio e valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione Generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti PLUS / Enti Locali nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;
- convocazione degli Ambiti PLUS per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei "tavoli tematici dedicati" (previsti dall'articolo 9 della legge regionale n. 18/2016), che ogni Ambito PLUS è chiamato ad istituire nel proprio territorio;

[2] Istituito con Decreto Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n.4324/Dec.A/32 del 2.8.2018

- promozione di servizi di supporto e ascolto degli operatori dei Comuni e degli Ambiti PLUS, per la diffusione di buone prassi territoriali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2023, articolo 65 comma 1, lett. b), n. 3).

In particolare, il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo ai Comuni e, ove sussistono le condizioni, agli Ambiti PLUS la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'Equipe multidisciplinare, utilizzando le risorse all'uopo dedicate.

L'Equipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti PLUS che non abbiano provveduto, sono tenuti ad istituire i suddetti organismi.

Pertanto, le attività di monitoraggio di competenza regionale dovranno riguardare anche la verifica della reale istituzione degli organismi previsti dal richiamato comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 18/2016 e le modalità di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie indirizzate al rafforzamento degli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS finalizzato all'attuazione del REIS.

Art. 14 – Economie fondo regionale

Le economie di spesa maturate dai Comuni e dagli Ambiti PLUS, sulle risorse del Fondo regionale destinato a dare attuazione al REIS, sono riversate nel bilancio regionale per essere destinate ad integrare il medesimo Fondo per gli anni 2024 e seguenti, a copertura del fabbisogno certificato dai Comuni attraverso il sistema SIPSO e la Piattaforma regionale.

Art. 15 – Economie e termini utilizzo del cofinanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali

Le economie di spesa maturate dagli Ambiti PLUS e/o dei Comuni del triennio 2021-2023 del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) assegnate ad integrazione del Fondo regionale destinato al REIS Parte Prima, ai sensi delle Delib.G.R. n. 50/45 del 28.12.2021 e n. 35/49 del 22.11.2022, restano nella disponibilità degli Ambiti PLUS e/o dei Comuni per essere destinate a cofinanziare il REIS mediante trasferimento ai Comuni richiedenti, sulla base dei criteri di riparto fissati nelle predette deliberazioni. Le suddette economie sono destinate prioritariamente a cofinanziare la chiusura del REIS 2023.

I termini per la spendita e la rendicontazione delle suddette risorse del FNPS sono fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel decreto di riparto del Fondo a cui si rimanda e sono oggetto di specifiche circolari trasmesse dalla Direzione generale delle Politiche Sociali a tutti gli Ambiti PLUS.

Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà

In continuità con la Parte Seconda prevista nelle linee guida per il triennio 2021-2023, le Amministrazioni comunali possono erogare un sostegno economico, in forma straordinaria, in favore di nuclei in condizioni di significativa fragilità socioeconomica, di emarginazione e di vulnerabilità, attestate dai Servizi sociali professionali competenti, prioritariamente non beneficiari di altre misure di sostegno alle povertà.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio sociale comunale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio - economica di base per un valore massimo pari a euro 15.000 di ISEE, sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare non attestabile dall'ISEE corrente;
- della situazione sanitaria precaria, in assenza o attesa dei relativi benefici economici, con particolare attenzione ai pazienti dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare;
- le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex articolo 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

La durata di erogazione non potrà superare quella prevista per il REIS di cui alla Parte Prima delle presenti Linee guida.

Il valore massimo sarà pari a euro 200 moltiplicato la scala di equivalenza ai fini ISEE senza maggiorazioni, come specificato nella seguente tabella:

N° componenti	Scala di equivalenza	Importo mensile
1	1	200,00 €
2	1,57	314,00 €
3	2,04	408,00 €
4	2,46	492,00 €
5	2,85	570,00 €

I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

Le economie di spesa maturate dai Comuni e dagli Ambiti PLUS, sulle risorse regionali e del Fondo nazionale Politiche Sociali assegnate per la Parte Seconda delle Linee guida REIS del triennio 2021-2023, restano nella disponibilità dei rispettivi comuni e Ambiti PLUS per dare attuazione agli altri interventi di contrasto alla povertà di cui alla Parte Seconda delle presenti linee guida.

I termini per la spendita e la rendicontazione delle suddette risorse del FNPS sono fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel decreto di riparto del Fondo a cui si rimanda e sono oggetto di specifiche circolari trasmesse dalla Direzione generale delle Politiche Sociali a tutti gli Ambiti PLUS.

In attuazione del comma 16, dell'art. 1, della L.R. 21 novembre 2024, n. 18, le somme già erogate ai comuni ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 63/13 dell'11 dicembre 2020 (Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Approvazione definitiva), disponibili nei bilanci dei Comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, permangono nei bilanci degli stessi per concorrere all'attuazione degli altri interventi di contrasto alla povertà di cui alla Parte Seconda.

Il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS Parte Seconda è il Sistema Informativo delle Politiche Sociali (SIPSO), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE).

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0005086 del 31/03/2025 - 16/7 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 26.3.2025 concernente Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare.

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Destinatari (CC): san.assessore@pec.regione.sardegna.it
Inviato il: 31/03/2025 16.27.18
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0005086 del 31/03/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:
16/7 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 26.3.2025 concernente Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
25496052.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
25496052.pdf ( )
DEL16-7.zip ( )
Segnatura.xml ( )

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E
Protocollo N.0003536/2025 del 31/03/2025